## REGOLAMENTO (CE) N. 293/97 DEL CONSIGLIO

del 17 febbraio 1997

che modifica il regolamento (CEE) n. 738/92 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di filati di cotone originari del Brasile, della Turchia, con riferimento a due società turche

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1),

visto il regolamento (CEE) n. 738/92 (2), in particolare l'articolo 1, paragrafo 6,

vista la proposta della Commissione, presentata previa consultazione del comitato consultivo,

considerando quanto segue:

### A. Fase precedente della procedura

Con regolamento (CEE) n. 738/92, il Consiglio ha (1) istituito dazi antidumping definitivi sulle importazioni di filati di cotone di cui ai codici NC da 5205 11 00 a 5205 45 90 e da 5206 11 00 a 5206 45 90 originari, tra l'altro, della Turchia. Dopo aver applicato un campionamento agli esportatori turchi, si sono istituiti dazi individuali compresi tra il 4,9 e il 12,1 % nei confronti delle società incluse nel campione, mentre alle altre società che avevano collaborato e che non rientravano nel campione è stato applicato un dazio medio ponderato del 9 %. Infine, si è istituito un dazio del 12,1 % nei confronti delle società che non si erano manifestate o che non avevano collaborato alla inchiesta.

# B. Domanda di riesame relativo ai nuovi esportatori

(2)Alla Commissione è stato chiesto un riesame relativo ai nuovi esportatori dei dazi attualmente applicabili alle due società turche Abalioglu AS e Kipas

AS, le quali affermano di non essere collegate a nessuno degli esportatori o dei produttori oggetto delle misure antidumping e di non aver esportato il prodotto in questione durante il periodo dell'inchiesta su cui si basano le misure. Inoltre, le società sostengono di aver effettivamente esportato il prodotto nella Comunità dopo il suddetto periodo d'inchiesta.

(3)

Su richiesta, l'Abalioglu AS e la Kipas AS hanno fornito elementi di prova ritenuti sufficienti per dimostrare che erano stati soddisfatti i requisiti di cui all'articolo 11, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 384/96 (in appresso denominato «regolamento di base.) per un riesame relativo ai nuovi esportatori. Dato che nell'inchiesta conclusa dal regolamento (CEE) n. 738/92 si era utilizzato il campionamento, la domanda di riesame a norma dell'articolo 11, paragrafo 4 del regolamento di base non poteva essere accettata. Tuttavia, gli elementi di prova forniti dalle società in questione consentono di modificare il regolamento (CEE) n. 738/92, in conformità del suo articolo 1, paragrafo 6, per assoggettare questi esportatori al dazio istituito dall'articolo 1, paragrafo 2 del medesimo regolamento.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

L'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 738/92 è così modificato:

- alla fine del paragrafo 2, lettera b), viene aggiunto quanto segue:
  - «Abalioglu AS 9,0 % (codice addizionale Taric 8569)»
  - \*Kipas AS 9,0 % (codice addizionale Taric 8569)\*

#### Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle* Comunità europee.

<sup>(1)</sup> GU n. L 56 del 6. 3. 1996, pag. 1. (2) GU n. L 82 del 27. 3. 1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 285/97 (GU n. L 48 del 19. 2. 1997, pag. 1).